Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno 70° — **Roma - Lunedì, 29 aprile 1929 - Anno VII** — **Numero 100**

SOMMARIO

Numero di pubblicazione — **LEGGI E DECRETI**

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

IN FOGLIO DI SUPPLEMENTO STRAORDINARIO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Autorizzazione a promuovere la « Esposizione di cavalli, bovini e macchine agricole » in Modena.

Con decreto 31 marzo 1929 di S. E. il Capo del Governo, registrato alla Corte dei conti il 17 aprile 1929, n. 4 Finanze, foglio n. 302, la Società modenese per l'Esposizione, Fiere e Corse di cavalli è stata autorizzata a promuovere a termini e per gli effetti del R. decreto-legge 16 dicembre 1923, n. 2740, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, la « Esposizione di cavalli, bovini e macchine agricole » indetta a Modena, dal 20 al 29 aprile 1929.

(2186)

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione **1201.**

REGIO DECRETO 25 marzo 1929, n. **553.**

Riunione dei comuni di Loveno sopra Menaggio e Menaggio in un unico Comune con denominazione e capoluogo « Menaggio ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383, convertito nella legge 7 giugno 1928, n. 1382;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Loveno sopra Menaggio e Menaggio sono riuniti in unico Comune con denominazione e capoluogo « Menaggio ».

Le condizioni di tale unione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto di Como, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 marzo 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 aprile 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 283, foglio 178. — FERZI.

Numero di pubblicazione **1202.**

REGIO DECRETO 21 marzo 1929, n. **568.**

Riunione dei comuni di Fino del Monte e Rovetta in un unico Comune con denominazione « Rovetta con Fino » e sede del capoluogo a Rovetta.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383, convertito nella legge 7 giugno 1928, n. 1382;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Fino del Monte e Rovetta sono riuniti in unico Comune con denominazione « Rovetta con Fino » e sede del capoluogo a Rovetta.

Le condizioni di tale riunione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto di Bergamo, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 marzo 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 aprile 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 283, foglio 193. — FERZI.

Numero di pubblicazione **1203.**

REGIO DECRETO 14 marzo 1929, n. **564.**

Riunione dei comuni di Montechiaro, Prato in Venosta e Stelvio in un unico Comune denominato « Prato allo Stelvio » con capoluogo Prato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383, convertito nella legge 7 giugno 1928, n. 1382;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Montechiaro, Prato in Venosta e Stelvio sono riuniti in unico Comune denominato « Prato allo Stelvio » con capoluogo Prato.

Le condizioni di tale unione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto di Bolzano, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 marzo 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 aprile 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 283, foglio 189. — FERZI.

Numero di pubblicazione 1204.

REGIO DECRETO 21 marzo 1929, n. 565.

Aggregazione del comune di Sassofeltrio, eccettuata la frazione Valle Sant'Anastasio, al comune di Pian di Castello, ed aggregazione della detta frazione al comune di Montegrimano.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383, convertito nella legge 7 giugno 1928, n. 1382;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il comune di Sassofeltrio, eccettuata la frazione Valle Sant'Anastasio, è aggregato al comune di Pian di Castello. La sede del capoluogo di quest'ultimo Comune è fissata nella frazione Mercatino Conca.

La frazione Valle Sant'Anastasio, predetta, è aggregata al comune di Montegrimano.

Art. 2.

Al prefetto di Pesaro, sentita la Giunta provinciale amministrativa, è demandato di provvedere al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i comuni di Montegrimano e Pian di Castello in dipendenza della modificazione di circoscrizione disposta con l'art. 1.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 marzo 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 aprile 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 283, foglio 190. — FERZI.

Numero di pubblicazione 1205.

REGIO DECRETO 25 marzo 1929, n. 560.

Aggregazione del comune di Visone a quello di Acqui.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383, convertito nella legge 7 giugno 1928, n. 1382;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Visone è aggregato a quello di Acqui.

Le condizioni di tale aggregazione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto di Alessandria, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 marzo 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 aprile 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 283, foglio 185. — FERZI.

Numero di pubblicazione 1206.

REGIO DECRETO 25 marzo 1929, n. 556.

Distacco della località Tavernole dal comune di Salza Irpina ed aggregazione di essa al comune di Volturara Irpina.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383, convertito nella legge 7 giugno 1928, n. 1382;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La località « Tavernole » è staccata dal comune di Salza Irpina ed aggregata a quello di Volturara Irpina.

Il confine fra i Comuni predetti è delimitato in conformità della pianta planimetrica vistata dall'ingegnere capo del Genio civile di Avellino in data 20 ottobre 1928 e dall'ingegnere capo dell'Ufficio tecnico del catasto di Avellino in data 23 febbraio 1928.

Tale pianta, vidimata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, farà parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Al prefetto di Avellino è demandato di provvedere, sentita la Giunta provinciale amministrativa, alla sistemazione dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i comuni di Salza Irpina e di Volturara Irpina in dipendenza della modificazione di circoscrizione disposta con l'art. 1 del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 marzo 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 aprile 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 283, foglio 181. — FERZI.

Numero di pubblicazione 1207.

REGIO DECRETO 28 marzo 1929, n. 555.

Rettifica di confine tra i comuni di Castelletto Merli e Mombello Monferrato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383, convertito nella legge 7 giugno 1928, n. 1382;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La parte della frazione « Casalino », attualmente appartenente al comune di Castelletto Merli, è staccata dal Comune stesso ed aggregata al comune di Mombello Monferrato.

Il confine fra i Comuni predetti è delimitato in conformità della pianta planimetrica vistata dall'ingegnere capo del Genio civile di Alessandria in data 8 marzo 1929.

Tale pianta, vidimata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, farà parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Al prefetto di Alessandria è demandato di provvedere, sentita la Giunta provinciale amministrativa, alla sistemazione dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i comuni di Castelletto Merli e di Mombello Monferrato, in dipendenza della modificazione di circoscrizione disposta con l'articolo 1.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 28 marzo 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 aprile 1929 - *Anno VII*
Atti del Governo, registro 283, *foglio* 180. — FERZI.

Numero di pubblicazione 1208.

REGIO DECRETO 25 marzo 1929, n. 558.

Riunione dei comuni di Alice Superiore, Gauna e Pecco in un unico Comune con denominazione e capoluogo « Alice Superiore ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383, convertito nella legge 7 giugno 1928, n. 1382;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Alice Superiore, Gauna e Pecco sono riuniti in unico Comune con denominazione e capoluogo « Alice Superiore ».

Le condizioni di tale riunione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto di Aosta, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 marzo 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 aprile 1929 - *Anno VII*
Atti del Governo, registro 283, *foglio* 183. — FERZI.

Numero di pubblicazione 1209.

REGIO DECRETO 25 marzo 1929, n. 559.

Riunione dei comuni di Oltressenda Alta, Oltressenda Bassa e Piario in un unico Comune denominato « Villa d'Ogna », con sede del capoluogo nella frazione omonima.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383, convertito nella legge 7 giugno 1928, n. 1382;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Oltressenda Alta, Oltressenda Bassa e Piario sono riuniti in unico Comune denominato « Villa d'Ogna », con sede del capoluogo nella frazione omonima.

Le condizioni di tale riunione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto di Bergamo, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 marzo 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 aprile 1929 - *Anno VII*
Atti del Governo, registro 283, *foglio* 184. — FERZI.

Numero di pubblicazione 1210.

REGIO DECRETO 28 marzo 1929, n. 554.

Rettifica di confine tra i comuni di Baldichieri d'Asti e Tigliole d'Asti.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383, convertito nella legge 7 giugno 1928, n. 1382;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il confine tra i comuni di Baldichieri d'Asti e di Tigliole d'Asti, nei pressi della stazione ferroviaria Baldichieri-Tigliole, è rettificato in conformità della pianta planimetrica vistata dall'ingegnere capo del Genio civile di Alessandria in data 8 marzo 1929.

Tale pianta, vidimata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, farà parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Al prefetto di Alessandria è demandato di provvedere, sentita la Giunta provinciale amministrativa, alla sistemazione dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i comuni di Baldichieri d'Asti e di Tigliole d'Asti, in dipendenza della rettifica di confine disposta con l'art. 1.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 28 marzo 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *aprile* 1929 - *Anno VII*
Atti del Governo, registro 283, *foglio* 179. — FERZI.

Numero di pubblicazione 1211.

REGIO DECRETO 28 marzo 1929, n. 557.

Riunione dei comuni di Alliz, Cèngles, Lasa, Oris e Tanàs in un unico Comune con denominazione e capoluogo « Lasa ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383, convertito nella legge 7 giugno 1928, n. 1382;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Alliz, Cèngles, Lasa, Oris e Tanàs sono riuniti in unico Comune con denominazione e capoluogo « Lasa ».

Le condizioni di tale riunione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto di Bolzano, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 28 marzo 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *aprile* 1929 - *Anno VII*
Atti del Governo, registro 283, *foglio* 182. — FERZI.

Numero di pubblicazione 1212.

REGIO DECRETO 21 marzo 1929, n. 569.

Riunione dei comuni di Monguelfo e Tesido in un unico Comune con denominazione e capoluogo « Monguelfo ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383, convertito nella legge 7 giugno 1928, n. 1382;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Monguelfo e Tesido sono riuniti in unico Comune con denominazione e capoluogo « Monguelfo ».

Le condizioni di tale riunione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto di Bolzano, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 marzo 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *aprile* 1929 - *Anno VII*
Atti del Governo, registro 283, *foglio* 194. — FERZI.

Numero di pubblicazione 1213.

REGIO DECRETO 25 marzo 1929, n. 566.

Riunione dei comuni di Ceranova, Lardirago e Sant'Alessio con Vialone in un unico Comune con denominazione e capoluogo « Lardirago ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383, convertito nella legge 7 giugno 1928, n. 1382;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Ceranova, Lardirago e Sant'Alessio con Vialone sono riuniti in unico comune con denominazione e capoluogo « Lardirago ».
Le condizioni di tale unione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto di Pavia, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 marzo 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *aprile* 1929 - *Anno VII*
Atti del Governo, registro 283, *foglio* 191. — FERZI.

Numero di pubblicazione **1214**.

REGIO DECRETO 21 marzo 1929, n. **567**.

Riunione dei comuni di Castelnuovo d'Asti, Mondonio d'Asti e Pino d'Asti in un unico Comune con denominazione e capoluogo « Castelnuovo d'Asti ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383, convertito nella legge 7 giugno 1928, n. 1382;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Castelnuovo d'Asti, Mondonio d'Asti e Pino d'Asti sono riuniti in unico Comune con denominazione e capoluogo « Castelnuovo d'Asti ».
Le condizioni di tale riunione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto di Alessandria, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 marzo 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *aprile* 1929 - *Anno VII*
Atti del Governo, registro 283, *foglio* 192. — FERZI.

Numero di pubblicazione **1215**.

REGIO DECRETO 21 marzo 1929, n. **570**.

Riunione dei comuni di Boissano e Toirano in un unico Comune con denominazione e capoluogo « Toirano ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383, convertito nella legge 7 giugno 1928, n. 1382;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Boissano e di Toirano sono riuniti in unico ente con denominazione e capoluogo « Toirano ».
Le condizioni di tale unione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto di Savona, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 marzo 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *aprile* 1929 - *Anno VII*
Atti del Governo, registro 283, *foglio* 195. — FERZI.

Numero di pubblicazione **1216**.

REGIO DECRETO 25 aprile 1929, n. **595**.

Maggiore assegnazione nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1928-29.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 14 giugno 1928, n. 1315;
Visto l'art. 41 — primo comma — del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo stanziamento del capitolo n. 215 « Vincite al lotto » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1928-29, è aumentato di L. 50,000,000.

Il presente decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei

decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 aprile 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *aprile* 1929 - *Anno VII*
Atti del Governo, registro 283, *foglio* 219. — MANCINI.

Numero di pubblicazione **1217.**

REGIO DECRETO-LEGGE 25 aprile 1929, n. **594.**

Variazioni ai bilanci delle diverse Amministrazioni dello Stato, per l'esercizio finanziario 1928-29.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Viste le leggi 10 maggio 1928, nn. 1005, 1006 e 1007; 17 maggio 1928, nn. 1029 e 1030; 7 giugno 1928, nn. 1205, 1206, 1208, 1209, 1249 e 1250, e 14 giugno 1928, n. 1315;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità, urgente ed assoluta, di introdurre alcune variazioni agli stanziamenti inscritti, per il corrente esercizio finanziario, nello stato di previsione dell'entrata e in quelli della spesa dei diversi Ministeri, nonchè in alcuni bilanci relativi a gestioni speciali e di provvedere, altresì, ad autorizzazioni diverse;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nello stato di previsione dell'entrata, per l'esercizio finanziario 1928-29, sono apportate le variazioni di cui all'annessa tabella *A*, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 2.

Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri delle finanze, della giustizia, degli affari esteri, delle colonie, dell'istruzione, dell'interno, dei lavori pubblici, delle comunicazioni, della guerra, della marina, dell'aeronautica e dell'economia nazionale, per l'esercizio finanziario 1928-29, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *B*, firmata, d'ordine Nostro, dal predetto Ministro.

Art. 3.

Nei bilanci dell'Amministrazione del Fondo per il culto, dell'Azienda autonoma statale della strada, e della Tripolitania, per l'esercizio finanziario 1928-29, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *C*, firmata, d'ordine Nostro, dal medesimo Ministro proponente.

Art. 4.

E' autorizzata una maggiore assegnazione di L. 30,000,000 da inscrivere nel bilancio del Ministero delle colonie, per l'esercizio finanziario 1928-29, per provvedere a spese varie nelle Colonie.

Con decreti del Ministro per le finanze sarà provveduto alle relative variazioni di bilancio.

Art. 5.

Lo stanziamento che, in base al disposto dell'art. 2 del R. decreto 7 gennaio 1926, n. 72, è da inscrivere nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione, per « Spese ai fini dell'Istituto storico italiano », resta stabilito, anche per gli esercizi finanziari 1929-30 e 1930-31, nella somma di L. 90,000, invece che in quella di L. 50,000 fissata dall'articolo medesimo per ciascuno degli esercizi successivi al 1928-1929.

In relazione, restano prorogate, a tutto l'esercizio 1930-31, le diminuzioni compensative agli stanziamenti degli altri capitoli del predetto bilancio, indicate dal 2° comma del succitato articolo del R. decreto 7 gennaio 1926, n. 72.

Art. 6.

Per l'esecuzione di lavori portuali, a cura dell'Azienda dei Magazzini generali di Fiume, è autorizzata una anticipazione all'Azienda medesima di L. 4,500,000, da stanziare nella categoria « Movimento di capitali » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, in ragione di annue L. 900,000 in ciascuno degli esercizi finanziari dal 1928-29 al 1932-33.

Le somme anticipate saranno rimborsate dalla detta Azienda, con gli utili annuali di gestione.

Con decreti del Ministro per le finanze saranno recate le occorrenti variazioni di bilancio.

Questo decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 aprile 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *aprile* 1929 - *Anno VII*
Atti del Governo, registro 283, *foglio* 220. — MANCINI.

TABELLA *A*.

Tabella di variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1928-29.

a) *In aumento*:

Cap. n. 159-IV (di nuova istituzione) — Rimborso dalle Amministrazioni del Fondo per il culto e del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma di spese d'ufficio, di stampa e di cancelleria, sostenute, per loro conto, dal Provveditorato generale dello Stato	L. 193,050 —
Cap. n. 340-*bis* (di nuova istituzione) — Ricupero, dal comune di Rieti, mediante ritenuta sull'ammontare dell'annuo canone di affitto dello stabile di sua proprietà, adibito a sede della Regia intendenza di finanza, delle spese anticipate per l'adattamento dello stabile stesso, coi relativi interessi 3 per cento .	*per memoria*

Cap. n. 341 — Rimborso dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato della spesa per l'ammortamento dei mutui contratti, ecc. . . . . . L. 20,931,938.49

Cap. n. 395 — Ricupero di somme anticipate agli ufficiali del Regio esercito per acquisto di cavalli di servizio, ecc. . . . . » 1,500,000 —

Totale entrata . . L. 22,624,988.49

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:

MOSCONI.

TABELLA *B*.

Tabella di variazioni agli stati di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1928-29.

MINISTERO DELLE FINANZE.

a) *In aumento*:

Cap. n. 3 — Somma dovuta al Consorzio nazionale per l'ammortamento del debito pubblico, ecc. L. 385,675 —

Cap. n. 19 — Somma da pagarsi all'Amministrazione della Real Casa per la estensione al personale dell'Amministrazione stessa dei miglioramenti, ecc. » 1,000,000 —

Cap. n. 31 — Premi di operosità e di rendimento al personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ecc. . . . . » 50,000 —

Cap. n. 33 — Spese casuali della Presidenza del Consiglio dei Ministri . . . . » 250,000 —

Cap. n. 43 — Premi di operosità e di rendimento al personale del Comitato per la mobilitazione civile » 30,000 —

Cap. n. 49 — Fitto, manutenzione, ecc. (M.V.S.N.) » 300,000 —

Cap. n. 50 — Indennità eventuali agli ufficiali, ecc. (M.V.S.N.) . . . . » 200,000 —

Cap. n. 52 — Provvista, manutenzione e trasporto di vestiario, ecc. (M.V.S.N.) . . . . . . » 200,000 —

Cap. n. 65 — Sussidi al personale, ecc. (Corte dei conti) . . . . » 8,000 —

Cap. n. 79 — Indennità di tramutamento al personale delle ragionerie delle Intendenze di finanza, ecc. » 90,000 —

Cap. n. 99 — Indennità per missioni e traslochi, ecc. . . . . » 100,000 —

Cap. n. 106 — Retribuzione al personale avventizio, ecc. . . . . » 700,000 —

Cap. n. 117 — Fitto di locali per le Amministrazioni esterne del catasto, ecc. . . . . . . » 150,000 —

Cap. n 127 — Indennità di viaggio e di soggiorno agli impiegati per reggenze di uffici esecutivi, ecc. » 500,000 —

Cap. n. 136 — Quota del 90 per cento spettante alla Società concessionaria sulle tasse dovute sugli apparecchi ed acessori radio-elettrici, ecc. (*a*) . . » 2,000,000 —

Cap. n. 141 — Spese per il personale addetto alla vigilanza fiduciaria, ecc. (Tasse) . . . . . » 100,000 —

Cap. n. 154 — Contribuzioni fondiarie sui beni dell'antico demanio, ecc. . . . . » 500,000 —

Cap. n. 155 — Spese di amministrazione, di manutenzione ordinaria e straordinaria e di miglioramento delle proprietà demaniali, ecc. . . . . » 300,000 —

Cap. n. 156 — Spese d'ufficio, di cancelleria, illuminazione, ecc. . . . . » 1,050,000 —

Cap. n. 157 — Spese per registri, moduli, carta, spese di stampa e trasporti relativi, ecc. . . . . » 1,000,000 —

Cap. n. 163 — Indennità di trasferimento e di missione e rimborso viaggi al personale, ecc. (Officina per la fabbricazione delle carte-valori) . » 150,000 —

Cap. n. 164 — Mercedi, cottimi, premi, retribuzioni di lavoro straordinario agli operai, ecc. (Officina per la fabbricazione delle carte-valori) . . » 100,000 —

Cap. n. 165 — Spese per la gestione dell'Officina carte-valori (acquisto di materie prime, di maccine, ecc.) . . . . » 500,000 —

Cap. n. 166 — Indennità di missione e di trasloco nell'interesse del servizio delle imposte dirette, ecc. » 200,000 —

Cap. n. 186 — Fitto di locali in servizio della Guardia di finanza, ecc. . . . . » 150,000 —

Cap. n. 188 — Premi e spese per la scoperta e repressione del contrabbando, ecc. (Amministrazione delle dogane e delle imposte indirette) . . . » 60,000 —

(*a*) Il suindicato capitolo resta incluso nell'elenco n. 4 allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio 1928-29.

Cap. n. 189 — Indennità di tramutamento, ecc. (Amministrazione delle dogane e delle imposte indirette) . . . . L. 500,000 —

Cap. n. 204 — Premi di operosità e rendimento al personale, ecc. (Dogane) . . . . » 50,000 —

Cap. n. 221 — Rimborsi vari, ecc. . . . . . » 1,000,000 —

Cap. n. 239 — Quota a carico dell'Italia nelle spese per la costituzione ed il funzionamento del Segretariato generale della Lega delle Nazioni . . » 400,000 —

Cap. n. 254 — Somma occorrente per il pagamento, ecc., per la sistemazione della Südabhn, ecc. . » 150,000 —

Cap. n. 271 — Sussidi temporanei ai Comitati provinciali, ecc. per la protezione degli orfani di guerra, ecc. . . . . » 1,000,000 —

Cap. n. 328 — Certificati ferroviari di credito 3.65 e 3.50 per cento netto — Quote di ammortamento, ecc. . . . . » 2,665,135.22

Cap. n. 350-*bis* (di nuova istituzione) — Somma da anticipare per l'adattamento di uno stabile di proprietà del comune di Rieti, da adibire a sede di quella Intendenza di finanza, e da ricuperare, insieme con i relativi interessi 3 per cento, sul canone di affitto, da corrispondere al Comune proprietario . » 150,000 —

Cap. n. 479 (aggiunto - in conto competenza) — Differenza di cambio, commissioni e spese su pagamenti di debito pubblico all'estero . . . . . » 4,000,000 —

Cap. n. 625 (aggiunto - in conto competenza) — Spese per l'Amministrazione civile nelle nuove Provincie . . . . » 20,000 —

Totale aumenti . . L 20,008,810.22

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 1 — Rendite consolidate, ecc. . . . L. 385,675 —

Cap. n. 46. — Indennità fissa agli ufficiali, ecc. (M.V.S.N.) . . . . » 200,000 —

Cap. n. 193 — Restituzione di imposte di fabbricazione, ecc. . . . . » 750,000 —

Cap. n. 212 — Spese e rimunerazioni per le estrazioni, per gli archivi segreti e i magazzini del lotto, ecc. . . . . » 60,000 —

Cap. n. 284 — Indennità temporanea mensile al personale straordinario, avventizio ed assimilato, ecc. » 300,000 —

Cap. n. 313 — Indennità temporanea mensile al personale del ruolo transitorio, ecc. . . . . » 150,000 —

Totale diminuzioni . . L. 1,845,675 —

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO.

a) *In aumento*:

Cap. n. 3 — Manutenzione locali . . . . . L. 15,000

Cap. n. 6 — Indennità di tramutamento e di missione al personale dell'Amministrazione centrale . » 20,000

Cap. n. 9 — Premi di operosità e di rendimento, ecc. . . . . » 100,000

Cap. n. 10 — Sussidi al personale in attività di servizio 20,000

Cap. n. 11 — Sussidi ad impiegati invalidi già appartenenti all'Amministrazione, ecc. . . . . » 20,000

Cap. n. 12 — Spese casuali . . . . . . » 30,000

Cap. n. 12-*bis* (di nuova istituzione) — Spese dei servizi per le Commissioni degli esami di cancellieri, aiutanti e ufficiali giudiziari . . . . . » 10,000

Cap. n. 20 (modificata la denominazione) — Indennità di tramutamento, di supplenza e di missione al personale giudiziario ed a quello addetto al servizio dei libri fondiari nelle Provincie ex-regime - Compensi a notai, segretari e vice segretari comunali, chiamati a sostituire funzionari di cancelleria e segreteria - Indennità varie per i consiglieri esperti della Magistratura del lavoro, a' termini dell'art. 65 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130 . . . . . » 500,000

Cap. n. 21 — Assegni per spese di ufficio, ecc. » 50,000

Cap. n. 21-*bis* (di nuova istituzione) — Spese per indennità e compensi per lavori straordinari concernenti la compilazione delle attestazioni in luogo di certificati penali, da rilasciarsi dal Casellario centrale in conseguenza dell'incendio dei locali del Tribunale di Padova, e pel riordinamento e la ricostituzione del casellario giudiziario del Tribunale stesso » 10,000

Cap. n. 38 — Indennità di tramutamento, ecc. (Carceri) . . . . » 150,000

Cap. n. 38-*bis* (di nuova istituzione) — Premi di operosità, di rendimento e di economia al personale salariato dell'Amministrazione delle carceri, ai sensi dell'art. 71 del testo unico e dell'art. 234 del regolamento generale sullo stato giuridico dei salariati dipendenti dall'Amministrazione dello Stato, approvato con R. decreto 31 dicembre 1924, n. 2269 . L. 60,000

Cap. n. 65 (aggiunto - in conto competenza) — Spese per i servizi della Commissione incaricata dello studio degli emendamenti da apportarsi al Codice civile, ecc. . . . . » 60,000

Cap. n. 67 (aggiunto - in conto competenza - variata la denominazione) — Spese per le Commissioni esaminatrici per l'abilitazione alle professioni di avvocato, procuratore e notaio (legge 25 marzo 1906, n. 653, e R. decreto 14 novembre 1926, n. 1853) . . » 30,000

Totale aumenti . . . L. 1,075,000

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI.

a) *In aumento*:

Cap. n. 5 — Tipografia riservata	L.	200,000
Cap. n. 7 — Manutenzione e servizio degli stabili, ecc.	»	150,000
Cap. n. 9. — Spese segrete	»	105,000
Cap. n. 13 — Spese per la statistica dell'emigrazione, ecc.	»	50,000
Cap. n. 20 — Indennità di ogni specie, ecc. (servizi dell'emigrazione)	»	200,000
Cap. n. 27 — Indennità di trasferimento, ecc.	»	300,000
Cap. n. 28 — Viaggi in corriere, ecc.	»	300,000
Cap. n. 33 — Manutenzione, miglioramento ed arredamento degli immobili, ecc.	»	200,000
Cap. n. 34 — Spese per dragomanni, ecc.	»	400,000
Cap. n. 35 — Spese di posta, telegrafo, telefono, ecc.	»	700,000
Cap. n. 38 — Spese per la difesa dell'italianità all'estero	»	400,000
Cap. n. 51 — Indennità temporanea mensile, ecc.	»	25,000
Cap. n. 56 — Spese di viaggio ed altre eventuali diverse da sostenersi in occasione dell'invio dei delegati italiani alle riunioni della Lega delle Nazioni.	»	200,000
Cap. n. 71-*ter* (di nuova istituzione) — Compilazione del libro di lettura (testo di Stato) per le scuole italiane all'estero	»	70,000
Cap. n. 81 (aggiunto - in conto competenza) — Spese per il funzionamento dell'ufficio istituito presso la Legazione di Vienna, ecc.	»	50,000
Cap. n. 91 (aggiunto - in conto competenza) — Soccorsi ai danneggiati dai terremoti di Corinto e Filippopoli, ecc.	»	2,520
Totale aumenti	L.	3,352,520

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 17 — Fitto di locali, ecc.	L.	55,000
Cap. n. 19 — Mostre documentabili dell'emigrazione, ecc.	»	50,000
Cap. n. 21 — Spese per la tutela e la vigilanza degli emigranti, ecc.	»	325,000
Cap. n. 44 — Fitto di locali delle scuole italiane all'estero, ecc.	»	70,000
Cap. n. 65 — Restituzione di somme indebitamente percette, ecc.	»	70,000
Cap. n. 67 — Spese per la rappresentanza italiana nell'ufficio e nelle conferenze per l'organizzazione del lavoro presso la Società delle Nazioni, ecc.	»	175,000
Totale diminuzioni	L.	745,000

c) *Modifiche di denominazioni*:

Cap. n. 19. — Mostre dell'espansione dell'italianità all'estero - Propaganda educativa - Ricerca e documentazione delle manifestazioni del genio italiano all'estero - Servizio anagrafico ed inchiesta sulla vita delle collettività italiane all'estero.

Cap. n. 21 — Funzionamento dei servizi tecnici nei porti e negli uffici del Regno - Disciplina degli espatri - Emigrazione clandestina - Visita alle navi in partenza - Controllo sanitario - Alberghi e locande - Uffici di ricevimento e di informazioni per i rimpatrianti - Lavori di spoglio e di schedario - Automezzi per i servizi tecnici dell'emigrazione.

MINISTERO DELLE COLONIE.

a) *In aumento*:

Cap. n. 4 — Premi di operosità e di rendimento al personale in servizio nell'Amministrazione centrale, ecc.	L.	20,000
Cap. n. 6 — Manutenzione del palazzo della Consulta, ecc.	»	200,000
Cap. n. 11-*bis* (di nuova istituzione) — Spese per l'applicazione della legge 26 febbraio 1928, n. 355, sull'ordinamento del personale dell'Amministrazione coloniale e per l'espletamento dei corsi complementari di cultura coloniale ai volontari della carriera direttiva	»	12,000
Cap. n. 13 — Spese per studi, ricerche, ecc. congressi, ecc.	»	40,000
Cap. n. 16 — Spese politiche segrete	»	80,000
Totale aumenti	L.	352,000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 8 — Spese di rappresentanza ed acquisto di decorazioni	L.	80,000
Cap. n. 21 — Fondo a disposizione, ecc.	»	272,000
Totale diminuzioni	L.	352,000

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE.

a) *In aumento*:

Cap. n. 6 — Indennità e spese per ispezioni, missioni, ecc.	L.	85,000
Cap. n. 19 — Spese di ufficio e di cancelleria, ecc.	»	3,500
Cap. n. 59-V — Contributi e sussidi per il mantenimento di Regi istituti e di Regie scuole industriali, ecc.	»	4,251,000
Cap. n. 59-IX — Contributi e sussidi per il mantenimento di Regi istituti e di Regie scuole commerciali, ecc.	»	2,684,000
Cap. n. 61 — Spese per il funzionamento dei Regi osservatori, della Regia scuola normale superiore di Pisa, ecc.	»	9,600
Cap. n. 69 — Fondazioni scolastiche, ecc. Posti gratuiti, ecc.	»	200,000
Cap. n. 93 — Paghe, mercedi, ecc. al personale salariato, ecc. in servizio dei monumenti, ecc.	»	250,000
Cap. n. 127-VIII (di nuova istituzione) — Spese varie di ufficio per l'iniziale funzionamento dell'Accademia d'Italia	»	20,000
Totale aumenti	L.	7,503,100

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 68 — Biblioteche governative, ecc. - Spese per gli uffici, ecc.	L.	100,000
Totale diminuzioni	L.	100,000

MINISTERO DELL'INTERNO.

a) *In aumento*:

Cap. n. 2 — Assegni per spese di rappresentanza, ecc.	L.	50,000
Cap. n. 4 — Indennità di missione, ecc.	»	90,000
Cap. n. 6 — Premi di operosità e di rendimento, ecc.	»	40,000
Cap. n. 15 — Consigli e commissioni - Spese relative	»	15,000
Cap. n. 31 — Assegni fissi agli stabilimenti diversi di pubblica beneficenza, ecc.	»	60,000
Cap. n. 32 — Assegnazione a favore dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia	»	32,000,000
Cap. n. 49 — Stabilimento termale di Acqui, ecc.	»	100,000
Totale aumenti	L.	32,355,000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 109 — Concorso dello Stato nel pagamento, ecc., degli interessi sui mutui, ecc.	L.	245,000
Totale diminuzioni	L.	245,000

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI.

a) *In aumento*:

Cap. n. 12 — Premi di operosità e di rendimento, ecc.	L.	90,000
Cap. n. 13 — Sussidi al personale dell'Amministrazione centrale, ecc.	»	100,000
Cap. n. 38 — Spese per il servizio di piena, ecc. (Italia Settentrionale)	»	1,000,000
Cap. n. 39 — Manutenzioni, riparazioni, ecc. (Italia Settentrionale)	»	400,000
Cap. n. 49 — Spese per il servizio di piena, ecc. (Italia Centrale)	»	500,000
Cap. n. 86-*ter* (di nuova istituzione) - Migrazioni interne - Sussidi alle istituzioni assistenziali e ad altri enti, società o privati, in base all'art. 15 del Regio decreto 28 novembre 1928, n. 2874	»	65,000
Cap. n. 90 — Opere stradali, ecc. (Italia Settentrionale)	»	5,000,000
Cap. n. 94 — Utilizzazione di acque pubbliche (Italia Settentrionale)	»	4,000,000
Cap. n. 95 — Opere di bonificazione (Italia Settentrionale)	»	5,000,000
Cap. n. 98 — Spese dipendenti da alluvioni, ecc. (Italia Settentrionale)	»	1,000,000
Cap. n. 107 — Opere idrauliche (Italia Centrale)	»	12,000,000
Cap. n. 109 — Opere di bonificazione (Italia Centrale)	»	6,000,000
Cap. n. 133 — Opere pubbliche nella Calabria (Italia Meridionale e Insulare)	»	4,000,000
Cap. n. 134 — Opere pubbliche nella Sicilia (Italia Meridionale e Insulare)	»	5,000,000
Cap. n. 137 — Spese per l'apprestamento e la dislocazione dei materiali, ecc. (Servizi di pronto soccorso in caso di disastri)	»	(*a*) 50,000
Cap. n. 143 — Spese per costruzioni di strade ferrate, ecc.	»	10,000,000
Totale aumenti	L.	54,205,000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 36 — Manutenzione e riparazione delle opere idrauliche di prima e seconda categoria ecc. (Italia Settentrionale)	L.	2,490,000
Cap. n. 47 — Manutenzione e riparazione delle opere idrauliche, ecc. (Italia Centrale)	»	1,365,000
Cap. n. 88 — Compensi al personale addetto ai Provveditorati, ecc.	»	300,000
Totale diminuzioni	L.	4,155,000

c) *Modifiche di denominazioni*:

Cap. n. 122 — Spese in dipendenza di alluvioni, piene e frane e di eruzioni vulcaniche.

Cap. n. 127 — Sussidi, concorsi e spese per opere di irrigazione in gestione dell'Amministrazione centrale, esclusa la Sardegna (Testo unico di legge 2 ottobre 1922, n. 1747, e art. 2 del R. decreto 7 luglio 1925, n. 1173).

(*a*) Somma da considerare all'infuori del limite di impegni già stabilito per l'esecuzione delle opere pubbliche straordinarie nell'esercizio finanziario 1928-29.

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI.

a) *In aumento*:

Cap. n. 4 — Sussidi agli impiegati, uscieri, ecc.	L.	5,000
Cap. n. 7 — Ispezioni e missioni, ecc (Marina mercantile)	»	20,000
Cap. n. 30 — Indennità al personale, soprassoldi, ecc. (Marina mercantile)	»	235,000
Totale aumenti	L.	260,000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 5 — Sussidi, ecc.	L.	5,000
Cap. n. 33 — Sovvenzioni alle Società assuntrici di servizi marittimi	»	255,000
Totale diminuzioni	L.	260,000

c) *Modifica di denominazione*:

Cap. n. 19 — Spese eventuali per mantenimento, alloggio e rimpatrio di equipaggi naufraghi nazionali e di marinari esteri indigenti (legge 24 maggio 1887, n. 3919, e Accordo internazionale 8 giugno 1880) — Spese varie per eventuali soccorsi a navi pericolanti (art. 122-120 del Codice per la marina mercantile) — Spese eventualmente sostenute da Regi consoli per assistenza e rimpatrio di marittimi nazionali ed esteri, abbandonati ed indigenti sbarcati all'estero da navi nazionali (articoli 56, 75 e 114 del Codice per la marina mercantile). (Spesa obbligatoria).

MINISTERO DELLA GUERRA.

a) *In aumento*:

Cap. n. 6 — Premi di operosità e di rendimento al personale, ecc.	L.	100,000
Cap. n. 10 — Spese casuali	»	30,000
Cap. n. 15 — Ufficiali del Regio esercito - Stipendi ed assegni fissi	»	32,000
Cap. n. 19 — Indennità e spese di viaggio nei movimenti collettivi di corpi e reparti, ecc.	»	3,647,000
Cap. n. 34 — Lavori di mantenimento, restauri, ampliamenti e miglioramenti dei fabbricati destinati ad uso militare, ecc.	»	1,000,000
Cap. n. 60 — Provvista e allestimento di materiali tecnici, ecc.	»	6,032,000
Cap. n. 68 — Anticipazioni agli ufficiali per acquisto di cavalli di servizio, ecc.	»	1,500,000
Totale aumenti	L.	12,341,000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 31 — Servizi di rimonta, ecc.	L.	1,500,000
Cap. n. 54 — Spese generali delle legioni carabinieri Reali, ecc.	»	130,000
Totale diminuzioni	L.	1,630,000

MINISTERO DELLA MARINA.

a) *In aumento*:

Cap. n. 11 — Premi di operosità e di rendimento, ecc.	L.	50,000
Cap. n. 19 — Spese casuali	»	16,000
Cap. n. 66 — Acquisto ed impianti di macchinari ed attrezzi, ecc.	»	1,800,000
Cap. n. 71 — Mercedi giornaliere, cottimo e premi, ecc.	»	900,000
Cap. n. 81 — Indennità di caroviveri al personale salariato, ecc.	»	600,000
Totale aumenti	L.	3,366,000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 34 — Indennità militare ad ufficiali della Regia marina, ecc.	L.	2,000,000
Cap. n. 64 — Combustibili liquidi e solidi per la navigazione e per i servizi di bordo, ecc.	»	150,000
Cap. n. 68 — Materiali per lavori di nuove costruzioni e di trasformazione di navi, ecc.	»	1,200,000
Totale diminuzioni	L.	3,350,000

MINISTERO DELL'AERONAUTICA.

a) *In aumento*:

Cap. n. 2 — Spese di telegrammi	L.	30,000
Cap. n. 5 — Assegni e indennità di missione, ecc.	»	15,000
Cap. n. 10 — Spese generali per gli uffici, ecc.	»	1,000,000

Cap. n. 19 — Ufficiali della Regia aeronautica, ecc. . . . . L. 750,000
Cap. n. 20 — Sottufficiali ed avieri, ecc. - Paghe, ecc. . . . . » 750,000
Cap. n. 21 — Indennità e soprassoldi vari, ecc. » 3,000,000
Cap. n. 22 — Spese di viaggio, missione, ecc. . » 900,000
Cap. n. 29 — Spese relative al demanio aeronautico, ecc. . . . . » 8,200,000
Cap. n. 46 — Demanio aeronautico (Acquisti, ecc.) » 2,000,000

Totale aumenti . . . L. 16,645,000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 3 — Spese di liti e di arbitramenti . . L. 45,000
Cap. n. 23 — Indennizzo privilegiato aeronautico, ecc. . . . . » 2,500,000
Cap. n. 24 — Spese sanitarie, di igiene, ecc. . » 100,000
Cap. n. 27 — Spese per la Regia accademia aeronautica, ecc. . . . . » 1,000,000
Cap. n. 32 — Esperienze, studi e modelli . . » 2,000,000
Cap. n. 36 — Viveri ed assegni di vitto . . . » 1,000,000
Cap. n. 37 — Vestiario ed equipaggiamento, ecc. » 10,000,000

Totale diminuzioni . . . L. 16,645,000

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE.

a) *In aumento*:

Cap. n. 4 — Indennità, assegni, ecc. per Commissioni, Consigli e Comitati, ecc. . . . . . . L. 125,000
Cap. n. 5 — Premi di operosità e di rendimento, ecc. . . . . » 13,000
Cap. n. 7 — Sussidi al personale in attività di servizio, ecc. . . . . » 6,000
Cap. n. 28 — Spese per l'esecuzione del testo unico 2 ottobre 1922, n. 1747 (idraulica agraria) . » 370,000
Cap. n. 59 — Spese per la gestione diretta delle miniere di proprietà dello Stato, ecc. . . . . » 500,000

Totale aumenti . . . L. 1,014,000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 20 — Esperienze agrarie, acclimazioni, ecc. . . . . L. 125,000
Cap. n. 85 — Istruzione forestale, ecc. . . . » 19,000
Cap. n. 95 — Concorso dello Stato nella misura massima di un terzo della spesa, ecc. (Opere di grande irrigazione) . . . . » 370,000

Totale diminuzioni . . . L. 514,000

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

TABELLA C.

Tabella di variazioni a bilanci speciali per l'esercizio finanziario 1928-29.

1° - AMMINISTRAZIONE DEL FONDO PER IL CULTO:

SPESA.

a) *In aumento*:

Cap. n. 4 — Sussidi al personale in attività di servizio . . . . L. 8,000
Cap. n. 5 — Sussidi ad impiegati cessati ed alle loro famiglie . . . . » 8,000
Cap. n. 30 — Spese casuali . . . . . . » 2,000

Totale aumenti . . . L. 18,000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 12 — Spese di liti e di coazione, ecc. L. 18,000

Totale diminuzioni . . . L. 18,000

2° - AZIENDA AUTONOMA STATALE DELLA STRADA:

ENTRATA.

a) *In aumento*:

Cap. n. 1 — Tassa di circolazione sugli autoveicoli . . . . L. 11,540,000
Cap. n. 2 — Contributo di miglioramento stradale, ecc. . . . . » 7,360,000
Cap. n. 14-*bis* (di nuova istituzione) — Prestiti da contrarre per il pagamento dei lavori di sistemazioni generali delle strade statali . . . . . » 50,000,000

Totale . . . L. 68,900,000

SPESA.

a) *In aumento*:

Cap. n. 3 — Assegni al personale assunto a contratto di lavoro . . . . L. 350,000
Cap. n. 7-*bis* (di nuova istituzione) — Indennità e competenze ai consiglieri di amministrazione e indennità al direttore generale, a norma dei Regi decreti 17 agosto 1928, n. 2180, e 21 gennaio 1929, n. 98 » 150,000
Cap. n. 13 — Spese di stampa, ecc. . . . » 100,000
Cap. n. 14 (modificata la denominazione) — Spese per le assicurazioni sociali del personale assunto a contratto di lavoro, dei giornalieri e salariati » 200,000
Cap. n. 15-*bis* (di nuova istituzione) — Interessi sui prestiti per l'esecuzione di lavori di sistemazioni generali delle strade statali . . . . . » 500,000
Cap. n. 16-*bis* (di nuova istituzione) — Spese diverse per l'accertamento e la riscossione delle entrate di cui ai punti *d*), *e*), *f*), *g*), *h*) ed *i*) dell'articolo 16 della legge 17 maggio 1928, n. 1094 . . » 50,000
Cap. n. 21 — Manutenzione ordinaria delle strade statali, ecc. . . . . » 19,000,000
Cap. n. 22-*bis* (di nuova istituzione) — Lavori di sistemazione generale delle strade statali . . . » 50,000,000
a) Italia Settentrionale;
b) Italia Centrale;
c) Italia Meridionale ed Insulare.
Cap. n. 24 — Spese per studi di progetti, ecc. . » 300,000
Cap. n. 27-*bis* (di nuova istituzione) — Quote capitale per l'ammortamento dei prestiti contratti per l'esecuzione dei lavori di sistemazioni generali *per memoria*

Totale aumenti . . . L. 70,650,000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 1 — Stipendi, supplementi, ecc. . . L. 1,050,000
Cap. n. 2 — Rimborso al Tesoro delle spese per il personale della Corte dei conti, ecc. . . . » 100,000
Cap. n. 9 — Compensi ai funzionari tecnici della Azienda, ecc. . . . . » 200,000
Cap. n. 12 — Studi e ricerche sperimentali, ecc. » 100,000
Cap. n. 19 — Assegnazione straordinaria per l'acquisto di autoveicoli . . . . » 300,000

Totale diminuzioni . . . L. 1,750,000

c) *Modifica di denominazione*:

Cap. n. 10 — Sussidi agli impiegati, agli agenti in servizio, licenziati, ed ai loro superstiti.

3° - BILANCIO DELLA TRIPOLITANIA:

SPESA.

a) *In aumento*:

Art. 5 — Premi di operosità e di rendimento, ecc. L. 20,000

Totale aumenti . . . L. 20,000

b) *In diminuzione*:

Art. 18 — Servizio dei monopoli . . . . L. 20,000

Totale diminuzioni . . . L. 20,000

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

Numero di pubblicazione **1218.**

RELAZIONE e REGIO DECRETO 18 aprile 1929, n. **596.**

17ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1928-29.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per le finanze, a S. M. il Re, in udienza del 18 aprile 1929-VII, sul decreto che autorizza una 17ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1928-29.

MAESTA'

Per la partecipazione del Commissariato del porto di Fiume alla Fiera internazionale di Budapest, e per il concorso nelle spese di organizzazione di una Mostra retrospettiva delle opere del defunto pittore De Carolis, sono, rispettivamente, da inscrivere L. 30,000 nel bilancio del Ministero delle comunicazioni, e L. 30,000 in quello della pubblica istruzione.

A norma delle vigenti disposizioni di legge sulla contabilità generale dello Stato, le somme occorrenti possono essere prelevate dal fondo di riserva per le spese impreviste, come dal decreto che il riferente si onora di rassegnare all'Augusta sanzione della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 42 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Ritenuto che sul fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1928-29 sono disponibili L. 7,496,538;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 218 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1928-29, è autorizzata una 17ª prelevazione nella somma di L. 60,000 da inscrivere, ripartitamente, ai seguenti capitoli degli stati di previsione dei Ministeri sottoindicati, per l'esercizio finanziario medesimo:

Ministero dell'istruzione:

Cap. n. 76. — Spese per il pensionato artistico, ecc., per premi di incoraggiamento ad artisti e per concorso ad esposizioni artistiche . . L. 30,000

Ministero delle comunicazioni:

Cap. n. 65-*ter* (di nuova istituzione). — Assegnazione straordinaria per la partecipazione del Commissariato del porto di Fiume alla Fiera internazionale di Budapest . . . . . . » 30,000

L. 60,000

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 aprile 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1929 - *Anno VII*
Atti del Governo, registro 283, *foglio* 222. — MANCINI.

Numero di pubblicazione **1219.**

RELAZIONE e REGIO DECRETO 25 aprile 1929, n. **597.**

18ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1928-29.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per le finanze, a S. M. il Re, in udienza del 25 aprile 1929-VII, sul decreto che autorizza una 18ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1928-29.

MAESTA'

Negli stati di previsione della spesa di taluni Ministeri, per il volgente esercizio finanziario, sono da inscrivere, in relazione a sopraggiunte urgenti necessità, le seguenti nuove o maggiori spese:

Ministero delle finanze:

L. 500,000, per l'adattamento dei locali della « Farnesina », ad uso della Regia Accademia d'Italia;

L. 1,000,000, per la prosecuzione dei lavori di sistemazione dei palazzi del Senato;

L. 1,050,000, per saldo del prezzo di acquisto di uno stabile in Aosta, per sede di uffici governativi.

Ministero dell'istruzione:

L. 300,000, per spese inerenti alla conservazione della Reggia di Capodimonte;

L. 140,000, per l'erezione del Monumento sepolcrale al Duca della Vittoria, in Santa Maria degli Angeli, in Roma.

A tali occorrenze, del complessivo ammontare di L. 2,990,000, si provvede, in seguito a conforme deliberazione del Consiglio dei Ministri, mediante prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste, come dal decreto che il riferente ha l'onore di rassegnare alla Augusta sanzione della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 42 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Ritenuto che sul fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1928-29 sono disponibili L. 7,436,538;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 218 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1928-29, è autorizzata una 18ª prelevazione nella somma di L. 2,990,000, da inscrivere, ripartitamente, ai seguenti capitoli degli stati di previsione dei Ministeri sottoindicati, per l'esercizio finanziario medesimo:

Ministero delle finanze:

Cap. n. 295-*ter* (di nuova istituzione) — Spese per i lavori di adattamento di locali nella « Farnesina » ad uso della Regia Accademia d'Italia	L. 500,000
Cap. n. 506 (aggiunto - in conto competenza) — Spese per la sistemazione dei palazzi del Senato del Regno	» 1,000,000
Cap. n. 514 (aggiunto - in conto competenza) — Acquisti eventuali di stabili e terreni.	» 1,050,000

Ministero della pubblica istruzione:

Cap. n. 86 — Spese per l'amministrazione, la manutenzione e la custodia dei beni, già facenti parte della dotazione della Corona, ecc.	» 300,000
Cap. n. 127-IX (di nuova istituzione) — Spese per l'erezione, in Santa Maria degli Angeli in Roma, del Monumento sepolcrale al Maresciallo d'Italia Armando Diaz . .	» 140,000
Totale . . .	L. 2,990,000

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 aprile 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 283, foglio 221. — MANCINI.

REGIO DECRETO 11 aprile 1929.
Conferma dell'on. avv. Pietro Baccelli, senatore del Regno, nella carica di commissario per la straordinaria gestione del Regio istituto fisioterapico ospitaliero di Santa Maria e San Gallicano, in Roma.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 22 marzo 1928, con il quale venne sciolto il Consiglio di amministrazione del Regio istituto fisioterapico ospitaliero di Santa Maria e San Gallicano, in Roma, e affidata temporaneamente la gestione dell'Istituto ad uno speciale commissario in persona dell'on. gr. cr. avv. Pietro Baccelli, senatore del Regno;

Ritenuta la necessità che la gestione straordinaria dell'Istituto continui, nell'interesse della definitiva sistemazione dei servizi ad esso affidati e tuttora in corso di sviluppo, in relazione al pieno assolvimento delle sue finalità;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno e del Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'on. gr. cr. avv. Pietro Baccelli, senatore del Regno, è confermato nella carica di commissario per la straordinaria gestione del Regio istituto fisioterapico ospitaliero di Santa Maria e San Gallicano in Roma, con tutti i poteri e le attribuzioni spettanti, in base alle norme vigenti, al Consiglio di amministrazione dell'Istituto stesso.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 11 aprile 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

(2208)

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1929.
Riconoscimento della Federazione provinciale fascista di Trieste ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista l'istanza in data 23 febbraio 1929-VII con la quale il segretario della Federazione provinciale fascista di Trieste chiede che la Federazione stessa sia riconosciuta ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310;

Vista la legge anzidetta;

Sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Decretano:

E' riconosciuta alla Federazione provinciale fascista di Trieste la capacità di acquistare, possedere ed amministrare beni, di ricevere lasciti e donazioni, di stare in giudizio e di compiere in generale tutti gli atti giuridici necessari per il conseguimento dei propri fini.

Gli atti e contratti, stipulati dalla Federazione predetta, sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. I lasciti e le donazioni a suo favore sono esenti da ogni specie di tasse sugli affari.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 marzo 1929 - Anno VII

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 aprile 1929 - Anno VII
Registro n. 4 Finanze, foglio n. 319.

(2189)

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1929.
Riconoscimento della Federazione provinciale fascista di Rieti ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista l'istanza in data 8 febbraio 1929-VII con la quale il segretario della Federazione provinciale fascista di Rieti

chiede che la Federazione stessa sia riconosciuta ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310;

Vista la legge anzidetta;

Sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Decretano:

E' riconosciuta alla Federazione provinciale fascista di Rieti la capacità di acquistare, possedere ed amministrare beni, di ricevere lasciti e donazioni, di stare in giudizio e di compiere in generale tutti gli atti giuridici necessari per il conseguimento dei propri fini.

Gli atti e contratti, stipulati dalla Federazione predetta, sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. I lasciti e le donazioni a suo favore sono esenti da ogni specie di tasse sugli affari.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 marzo 1929 - Anno VII

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno: MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze: MOSCONI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 aprile 1929 - Anno VII Registro n. 4 Finanze, foglio n. 321.

(2191)

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1929.

Riconoscimento della Federazione provinciale fascista di Bari ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista l'istanza in data 22 febbraio 1929-VII con la quale il segretario della Federazione provinciale fascista di Bari chiede che la Federazione stessa sia riconosciuta ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310;

Vista la legge anzidetta;

Sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Decretano:

E' riconosciuta alla Federazione provinciale fascista di Bari la capacità di acquistare, possedere ed amministrare beni, di ricevere lasciti e donazioni, di stare in giudizio e di compiere in generale tutti gli atti giuridici necessari per il conseguimento dei propri fini.

Gli atti e contratti, stipulati dalla Federazione predetta, sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. I lasciti e le donazioni a suo favore sono esenti da ogni specie di tasse sugli affari.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 marzo 1929 - Anno VII

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno: MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze: MOSCONI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 aprile 1929 - Anno VII Registro n. 4 Finanze, foglio n. 318.

(2193)

DECRETO MINISTERIALE 15 aprile 1929.

Ordinanza di sanità marittima per le provenienze dai porti dello Stato di Rio Grande do Sul (Brasile).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Constatata la comparsa della febbre gialla a Belem (Brasile);

Veduta la Convenzione sanitaria internazionale di Parigi del 17 gennaio 1912;

Veduto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 1° agosto 1907, n. 636;

Decreta:

Le provenienze dai porti dello Stato di Rio Grande do Sul (Brasile) sono sottoposte alle misure contro la febbre gialla prescritte dalla ordinanza di sanità marittima n. 2 del 15 marzo 1924, modificata con decreto Ministeriale 18 luglio 1928.

Le LL. EE. i Prefetti delle Provincie marittime del Regno sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza, che sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 aprile 1929 - Anno VII

p. *Il Ministro*: MESSEA.

(2209)

DECRETO MINISTERIALE 11 aprile 1929.

Revoca dell'ordinanza di sanità marittima del 1° aprile 1921 per le provenienze dal porto di Costantinopoli.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Constatata la cessazione del dermotifo a Costantinopoli;

Veduta la Convenzione sanitaria internazionale di Parigi del 17 gennaio 1912;

Veduto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 1° agosto 1907, n. 636;

Decreta:

L'ordinanza di sanità marittima n. 4 del 1° aprile 1921, per cui le provenienze dai porti del Mar di Marmara sono state sottoposte alle misure contro il dermotifo prescritte dalla ordinanza di sanità marittima n. 1 del 1916, modificata con ordinanza n. 3 del 1919, è revocata per quella parte che riguarda le provenienze dal porto di Costantinopoli.

Le LL. EE. i Prefetti delle Provincie marittime del Regno sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza, che sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 aprile 1929 - Anno VII

p. *Il Ministro*: MESSEA.

(2210)

DECRETO MINISTERIALE 6 aprile 1929.
Ordinanza di sanità marittima per le provenienze da Montevideo (Uruguay).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Constatata la comparsa della peste a Montevideo (Uruguay);
Veduta la Convenzione sanitaria internazionale di Parigi del 17 gennaio 1912;
Veduto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 1° agosto 1907, n. 636;

Decreta:

Le provenienze da Montevideo (Uruguay) sono sottoposte alle misure contro la peste prescritte dalla ordinanza di sanità marittima n. 10 del 1° settembre 1907 modificata con il decreto Ministeriale 30 agosto 1911.

Le LL. EE. i Prefetti delle Provincie marittime del Regno sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza, che sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 aprile 1929 - Anno VII

p. *Il Ministro*: MESSEA.

(2211)

DECRETO MINISTERIALE 17 aprile 1929.
Modifiche al decreto Ministeriale 6 marzo 1929 concernente il trasferimento della filiale e della succursale di Messina della Cassa di risparmio « Vittorio Emanuele » di Palermo.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Veduta la legge 29 dicembre 1929, n. 2587, che reca modificazioni alle norme vigenti sull'ordinamento delle Casse di risparmio e dei Monti di pietà di 1ª categoria;
Su richiesta della Cassa di risparmio « Vittorio Emanuele » per le Provincie siciliane, con sede in Palermo;
Sentito il parere dell'Istituto di emissione;

Decreta:

A parziale modificazione del decreto 6 marzo c. a. col quale la Cassa anzidetta era stata autorizzata a trasferire al viale San Martino, in Messina, la propria filiale e la sua succursale site in via Garibaldi, si autorizza invece il trasferimento nei locali di via Garibaldi della filiale sita al viale San Martino, e il passaggio dei locali del viale San Martino della succursale attualmente in via Garibaldi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 17 aprile 1929 - Anno VII

Il Ministro per l'economia nazionale: MARTELLI.

Il Ministro per le finanze: MOSCONI.

(2206)

DECRETO MINISTERIALE 19 aprile 1929.
Autorizzazione alla « Banca Unione Biellese » in Biella ad esercitare e ad iniziare la propria attività nella provincia di Vercelli e ad istituire alcune filiali.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti i Regi decreti-legge 7 settembre 1926, n. 1511, e 6 novembre 1926, n. 1830, convertiti nelle leggi 23 giugno 1927, nn. 1107 e 1108, recanti provvedimenti sulla tutela del risparmio;
Vista la domanda 15 ottobre, 21 e 22 dicembre 1928 della Compagnia Fondiaria Regionale, per la costituzione di una società anonima, per la provincia di Vercelli, col capitale minimo di L. 5,000,000 e con la denominazione « Banca Unione Biellese »;
Visto che la costituenda Società ha comprovato il versamento del capitale minimo prescritto all'art. 4 del citato R. decreto-legge 6 novembre 1926, n. 1830;
Sentito l'Istituto di emissione;
Di concerto con il Ministro per l'economia nazionale;

Decreta:

La Società anonima « Banca Unione Biellese » con sede a Biella, col capitale versato di L. 5,000,000, è autorizzata ad esercitare e ad iniziare la sua attività nella provincia di Vercelli, e a stabilire sue filiali in Andorno, Borgo-Masino, Brusnengo, Coggiola, Candelo, Cossato, Lozzolo, Pray, Ponzone e Vallemosso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 aprile 1929 - Anno VII

Il Ministro per le finanze: MOSCONI.

Il Ministro per l'economia nazionale: MARTELLI.

(2207)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 184-C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Cucich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Cucich Giovanni, figlio del fu Giovanni e della fu Juriaco Maria, nato a San Martino di Cherso il 21 agosto 1875, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Cucci ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Cucich Francesca di Damiano e fu Cucich Gaspara, nata a San Martino il 18 settembre 1881; ed ai figli nati a San Martino: Gioacchino, il 21 ottobre 1904; Carlo il 21 settembre 1907; Anna l'11 dicembre 1910; Antonio, il 10 maggio 1917; Maria, il 24 settembre 1920.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 10 novembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: Leone Leone.

(1086)

N. C-195.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Cucich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Cucich Domenico, figlio del fu Giovanni e di Antonia Vlacanich, nato a San Martino di Cherso il 7 febbraio 1888, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Cucci ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Cucich Domenica di Gasparo e fu Cucich Maria, nata a San Martino di Cherso il 27 maggio 1895, ed ai figli nati a San Martino di Cherso: Anna, il 18 marzo 1920; Maria, il 24 novembre 1921; Domenico, il 6 agosto 1925.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 10 novembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: Leone Leone.

(1087)

N. C-191.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Cucich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signora Cucich Francesca vedova di Giovanni, figlia del fu Cucich Giovanni e della fu Francesca Ballon, nata a San Martino di Cherso il 4 gennaio 1843, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Cucci ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 10 novembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: Leone Leone.

(1088)

N. C-253.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Costrencich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Costrencich Giovanni, figlio del fu Giovanni-Gasparo e di Rigovich Antonia, nato a Cherso il 26 dicembre 1884, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Costreni ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Vitich Francesca fu Francesco e fu Bravdizza Francesca, nata a Cherso il 26 agosto 1888; ed ai figli nati a Cherso: Gasparo, il 2 novembre 1910; Francesca, il 5 marzo 1913; Antonia, il 31 ottobre 1914; Nicoletta, il 19 agosto 1917; Maria, il 28 giugno 1928.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 10 novembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: Leone Leone.

(1089)

N. C-189.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni conte-

nute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Cucich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Cucich Gasparo, figlio del fu Gasparo e della fu Cucich Domenica, nato a San Martino di Cherso il 26 novembre 1859, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Cucci ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 10 novembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(1090)

N. C-196.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Cucich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Cucich Domenico, figlio del fu Domenico e di Maria Saganich, nato a San Martino di Cherso il 28 ottobre 1885, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Cucci ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Ballon Veronica fu Giovanni e di Cucich Maria nata a San Martino di Cherso il 22 agosto 1886; ed ai figli nati a San Martino di Cherso: Luigi, il 27 febbraio 1908; Anna, il 26 ottobre 1909; Letizia, il 31 gennaio 1911; Lina, il 18 febbraio 1914; Maria, il 22 gennaio 1920; Pasqualina, il 12 aprile 1925.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 10 novembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(1091)

N. C-243.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Cremenich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Cremenich Nicolò, figlio di Pietro e di Duimovich Francesca, nato a Cherso il 28 marzo 1889, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Cremeni ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Sovich Maria di Giovanni e di Ivanossich Antonia nata a Cherso il 31 maggio 1892; ed ai figli nati a Cherso: Francesca, il 12 febbraio 1920; Pietro, il 27 marzo 1923.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 10 novembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(1092)

N. C-244.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Cremenich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Cremenich Gasparo, figlio di Pietro e di Francesca Duimovich, nato a Cherso il 2 ottobre 1897, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Cremeni ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Medarich Nicoletta di Antonio e di Duimovich Giovanna, nata a Cherso il 10 luglio 1898; ed al figlio Gasparo, nato a Cherso il 5 luglio 1924.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del-

l'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 10 novembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(1093)

N. 11419-18567.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giuseppe Gabriencig (Gabriencic) fu Luca, nato a Trieste il 4 luglio 1874 e residente a Trieste, via Crocefisso, 9, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Gabrielli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Gabriencig (Gabriencic) è ridotto in « Gabrielli ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Rosalia Gabriencig nata Crussel di Andrea, nata il 17 settembre 1889, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai numeri 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 23 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

(1461)

N. 11419-18271.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Pietro Cragnaz di Pietro, nato a Buie d'Istria il 7 settembre 1877 e residente a Trieste, viale XX Settembre, 88, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Carni »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Pietro Cragnaz è ridotto in « Carni ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Maria Cragnaz nata Bosich di Giovanni, nata il 18 agosto 1881, moglie;
2. Armando di Pietro, nato il 16 giugno 1909, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai numeri 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 23 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

(1457)

N. 11419-18272.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla sig.na Anna Cragnaz di Pietro, nata a Trieste il 26 agosto 1904 e residente a Trieste, viale XX Settembre, 88, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Carni »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della sig.na Anna Cragnaz è ridotto in « Carni ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai numeri 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 23 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

(1455)

N. 11419-18273.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Antonia Cragnaz di Pietro, nata a Buie d'Istria il 23 aprile 1901 e residente a Trieste, viale XX Settembre n. 88, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-lgge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Carni »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Antonia Cragnaz è ridotto in « Carni ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 23 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

(1456)

N. 11419/16542.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Emilio Sunich di Giovanni, nato a Trieste il 23 gennaio 1903 e residente a Trieste, Gretta Serbatoio, 77, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Suni »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Emilio Sunich è ridotto in « Suni ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Giovanna Sunich nata Rauber di Francesco, nata il 26 dicembre 1903, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 23 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

(1500)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le comunicazioni con nota in data 23 aprile 1929, ha presentato all'Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge relativo alla conversione in legge del R. decreto-legge 14 marzo 1929, n. 503, concernente l'ordinamento del Provveditorato al porto di Venezia.

(2212)

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica, con lettera del 22 aprile 1929-VII, n. 1376, ha presentato alla Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati i seguenti disegni di legge:

1° Conversione in legge del R. decreto 24 dicembre 1928, numero 3220, che proroga a tutto l'anno 1929 la facoltà concessa al Ministero dell'aeronautica, con il R. decreto-legge 21 aprile 1927, n. 722, di procedere, in deroga ad ogni altra disposizione, alla nomina a sottotenente di complemento del ruolo combattente dell'Arma aeronautica, di sottufficiali piloti muniti di speciali requisiti;

2° Conversione in legge del R. decreto 24 gennaio 1929, n. 171, che modifica l'art. 32 della legge 23 giugno 1927, n. 1018, sul reclutamento e l'avanzamento degli ufficiali della Regia aeronautica e l'art. 58 del R. decreto-legge 4 maggio 1925, n. 627, sull'ordinamento della Regia aeronautica;

3° Conversione in legge del R. decreto 7 febbraio 1929, n. 460, che autorizza alcuni speciali istituti di credito a concedere un mutuo alla Compagnia Nazionale Aeronautica.

(2213)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Ruoli di anzianità del personale civile dell'Amministrazione centrale e provinciale della marina mercantile.

Agli effetti dell'art. 9 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, si notifica che sono stati pubblicati i ruoli di anzianità del personale civile dell'Amministrazione centrale e provinciale della marina mercantile. Gli eventuali reclami per rettifica della posizione di anzianità dovranno essere presentati a questo Ministero (Direzione generale della marina mercantile o Ispettorato delle capitanerie di porto) nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione del presente avviso.

(2214)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 95.

Media dei cambi e delle rendite

del 26 aprile 1929 - Anno VII

Francia	74.57	Belgrado	33.58
Svizzera	367.15	Budapest (Pengo)	3.33
Londra	92.548	Albania (Franco oro)	366 —
Olanda	7.667	Norvegia	5.087
Spagna	274.25	Russia (Cervonetz)	98 —
Belgio	2.65	Svezia	5.095
Berlino (Marco oro)	4.525	Polonia (Sloty)	214 —
Vienna ((Schillinge)	2.68	Danimarca	5.085
Praga	56.57		
Romania	11.30	Rendita 3.50 %	69.95
Peso Argentino Oro	18.20	Rendita 3.50 % (1902)	65 —
Peso Argentino Carta	8 —	Rendita 3 % lordo	43.50
New York	19.072	Consolidato 5 %	79.92[illegible]
Dollaro Canadese	18.85	Obbligazioni Venezie 3.50 %	74.175
Oro	368 —		

ROSSI ENRICO, *gerente*

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato - G. C.